STATUTO

Associazione Donne Giuriste Italia ADGI

- Art. 1. E' costituita in Milano una libera associazione, senza scopi di lucro, apolitica, apartitica e aconfessionale, denominata "Associazione Donne Giuriste Italia ADGI" o in forma abbreviata ADGI che è regolata dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. La sede nazionale della associazione è in Milano e si articola in sezioni territoriali.
- Art. 2. L'associazione, che si ispira nella sua attività ai principi della Dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti dell'Unione Europea e della Costituzione Italiana, ha per oggetto e scopo di promuovere la partecipazione paritaria delle donna alla vita sociale, politica e lavorativa, rimuovendo gli ostacoli normativi, amministrativi e sociali. A tal fine promuove interventi legislativi, lo studio di problemi giuridici, l'intervento agli incontri nazionali e internazionali che trattano problemi inerenti la condizione giuridica, sociale, lavorativa della donna, nonché la partecipazioni alle altre istituzioni che si occupano dei medesimi problemi e agli enti istituzionali nelle forme previste dalla leggi vigenti.
- Art. 3. Possono essere socie effettive dell'Associazione le laureate in legge, che svolgono o abbiano svolto attività di avvocato sia come libere professioniste che quali dipendenti di uffici legali privati e pubblici, le notaie, le magistrate, le docenti universitarie e le associate in docenza in materie giuridiche; possono essere socie anche praticanti avvocato e notaio e le ricercatrici universitarie.
- Art. 4. Le domande di iscrizione all'associazione, corredate da idonea documentazione vanno rivolte alla Presidenza sezionale pro tempore, che porterà al primo Consiglio di Presidenza successivo la richiesta e delibererà a maggioranza semplice.
- Art. 5. Le socie di una stessa provincia o di una stessa circoscrizione di Tribunale possono, se in numero di almeno 5, costituire una sezione e partecipare in tale veste all'attività sociale. Il Consiglio Nazionale di Presidenza approva e riconosce la costituzione delle singole sezioni.
- Art. 6. Sono organi dell'associazione tanto in sede nazionale che sezionale: l'assemblea delle socie e il Consiglio di Presidenza, composto da 7 membri.

L'assemblea delle socie nomina la Presidente, le tre Vice Presidenti una per il Nord, una per il Centro, una per il Sud, una Consigliera per le relazioni internazionali, la Segretaria e la Tesoriera, che resteranno in carica per due anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; quindi trascorso un intervallo di due anni, tutte potranno essere rielette.

La Presidente e le altre elette costituiscono il Consiglio di Presidenza.

Nelle sezioni le socie eleggeranno la Presidente e quattro Consigliere, che costituiscono il Consiglio di Presidenza e che al suo interno nomina due Vice Presidenti, la Segretaria e la Tesoriera, per tutte le cariche sezionali valgono durata e limiti di rieleggibilità previsti per il Consiglio Nazionale. La Presidente Nazionale cura i rapporti con la Presidente Internazionale. La Presidente sezionale cura i rapporti con la Presidenza nazionale.

Le cariche sociali non prevedono alcun compenso.

Le elezioni sono a scrutinio segreto e risulteranno elette le candidate che riporteranno il maggior numero di voti; le candidature devono essere presentate almeno cinque giorni prima della apertura dell'assemblea, eccezionalmente per la prima assemblea del 7/11/08 le candidature possono essere presentate prima dell'apertura dell'assemblea.

Art. 7. L'assemblea nazionale e l'assemblea sezionale delle socie sono convocate almeno una volta l'anno, per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e quando ritenuto opportuno dal Consiglio di Presidenza con avviso, contenente l'Ordine del Giorno, inviato almeno 8 giorni prima a mezzo fax, posta elettronica o raccomandata. La Presidente Nazionale sceglie il luogo dell'assemblea anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia. L'assemblea delibera sull'argomento e sulla scelta del luogo del congresso e sulle

esigenze ed esperienze indicate dalle varie sezioni. L'esercizio dura un anno solare e chiude al 31/12 di ciascun anno.

L'assemblea straordinaria può essere convocata su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo delle associate a norma dell'art. 20 cod. civ.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano a norma dell'art. 21 cod.civ.

Ciascuna socia non può avere più di due deleghe in sede sezionale e tre in sede nazionale.

E' demandato all'assemblea nazionale e sezionale delle socie, ciascuna per il proprio ambito territoriale, decidere sulla organizzazione di incontri, congressi, seminari e la partecipazione alle manifestazioni di altri enti e/o associazioni anche con relazioni scritte.

L'associazione aderisce alla Federation Internationale des Femmes des Carrieres Juridiques, FIFCJ, al presente con sede a Lisbona, in cui riconosce le proprie radici.

Art. 8 L'Associazione si finanzia con i contributi delle socie, con lasciti e donazioni spontanee nonché contributi da enti istituzionali anche con approvazione di progetti.

L'assemblea sezionale stabilisce la quota annuale di associazione; ciascuna sezione deve versare il 20% delle quote incassate alla Presidenza Nazionale.

L'associazione potrà anche avere delle sponsorizzazioni per particolari manifestazioni sociali, previa approvazione dell'assemblea sezionale o nazionale.

Art. 9 In caso di scioglimento eventuali fondi residui verranno devoluti a Associazioni o Enti con finalità analoghe con la stessa delibera assembleare di scioglimento.

Art. 10 La qualità di socia si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota annua protrattosi per oltre un biennio e per delibera del Consiglio di Presidenza, previa audizione dell'interessata, che potrà nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento appellarsi al Consiglio di Presidenza Nazionale, che giudicherà senza formalità di procedura ex bono et aequo con decisione definitiva e irrevocabile.